



Comune di Viadana

(Provincia di Mantova)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

MODIFICATO IN ESITO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

PROGETTISTA
Arch. Daniela Rossi

COLLABORATORE
P.I. Cristina Carnevali

INDICE

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Art. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 3
Art. 3 LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO	pag. 4
Art. 4 ZONE PARTICOLARI	pag. 7
Art. 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	pag. 7
Art. 6 AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE	pag. 9
Art. 7 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE	pag. 10
Art. 8 REALIZZAZIONE, MODIFICA, POTENZIAMENTO DI OPERE ED ATTIVITÀ	pag. 11
Art. 9 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ ESISTENTI	pag. 12
Art. 10 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	pag. 12
Art. 11 ORDINANZE	pag. 13
Art. 12 DEFINIZIONI TECNICHE	pag. 13
Art. 13 STRUMENTAZIONE	pag. 14
Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLO	pag. 14
Art. 15 SANZIONI	pag. 14
Art. 16 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	pag. 15
Art. 17 RINVIO AD ALTRE NORMATIVE	pag. 15
Art. 18 TERMINI DI APPLICAZIONE	pag. 15

Articolo 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e della legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Articolo 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi dell'art 6 "Competenze dei Comuni" della Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'art. 2 della Legge Regionale 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", il Comune di Viadana ha provveduto alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

CLASSE I Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 e 1:5.000 ai sensi della D.G.R. 12/07/2002 n 7/9776.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente regolamento, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata ed al Piano Regolatore Generale.

Articolo 3 LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO

3.1 Limiti Acustici

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6.00-22.00) e notturno (ore 22.00-6.00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/1995:

valori limite di emissione (Tabella B): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione (Tabella C): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

valori di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità (Tabella D): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tab. B: Valori limite di emissione - allegata al D.P.C.M. 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. C: Valori limite di assoluti di immissione - allegata al D.P.C.M. 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. D: Valori di qualità - allegata al D.P.C.M. 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Per le nuove destinazioni d'uso del territorio comunale si dovrà applicare il criterio di non avere zone contigue con valori limite che differiscano per più di 5 decibel.

3.2 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

In relazione alla classificazione acustica del territorio possono verificarsi tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico compreso entro i valori limite di zona e confini tra zone di classi acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

Nel caso si verificasse questa situazione non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico compreso entro i valori limite di zona e confini tra zone di classi acustiche che differiscono per più di 5 dB(A).

Nel caso si verificasse questa situazione, la stessa dovrà essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando

i limiti della propria classe, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si dovrà procedere alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto C).

C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico che non rispetta i limiti di zona.

Nel caso si verificasse questa situazione, si dovrà procedere alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 447/1995 e dagli artt. 10 e 11 della L.R. 13/2001. Tale Piano dovrà individuare le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i valori limite di zona.

In tutti i casi valgono le seguenti considerazioni di base:

- lungo i confini fra le diverse zone andranno rispettati i limiti della zona di classe inferiore;
- le fasce di rispetto andranno sempre ricercate all'interno delle zone di classe superiore;
- l'individuazione delle fasce di rispetto, le bonifiche e i piani di risanamento acustico saranno adottati considerando il contesto urbanistico circostante, ma senza necessariamente coincidere con la suddivisione in zone delineata dagli strumenti urbanistici, data l'obbiettivo diversità fra le finalità programmatiche perseguite in sede di pianificazione urbanistica ed i principi informativi che devono guidare l'azione amministrativa diretta alla tutela ambientale dall'inquinamento acustico.

3.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/1995.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

All'interno degli edifici e per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assegnati, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto Ministro dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Articolo 4 ZONE PARTICOLARI

Aree di cava

Ai sensi del P.A.E. (Piano Attività Estrattive) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/1998 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti del Piano Attività Estrattive, può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle N.T.A. (Norme Tecniche Attuative) dello stesso Piano vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 14/1998, oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica del P.R.G. o del piano zonizzazione acustica.

Articolo 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

1) Le attività temporanee che sono causa di superamento del livello sonoro di zona possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o attività simili che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

2) Per lo svolgimento delle attività temporanee il Comune può concedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h della Legge 26/10/1995 n. 447, deroghe temporanee ai limiti di zona attenendosi alle modalità di cui all'art. 8, commi 2 e 3 della L.R. 10/08/2001 n. 13.

Si riportano nella seguente tabella 1 i limiti orari, assoluti e differenziali di immissione, adottati in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella 1

Tipo di attività	Orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	Limite assoluto di immissione	Limite differenziale di immissione
A) Cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 08.00 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 19.00	85 dB (A)	Non applicato
B) Luna park, circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 - il venerdì e sabato fino alle 24.00	85 dB(A)	Non applicato
C) Manifestazioni musicali manifestazioni popolari	- sabato e domenica fino alle 24.00	95 dB(A)	Non applicato
D) Altre attività con caratteristiche temporanee (pubblicità fonica ecc..)	- nei giorni feriali: 8.00 – 12.30 15.00 – 19.00 - nei giorni festivi: 9.00 – 12.30 16.00 – 19.00	80 dB(A)	Non applicato

3) Si precisa che:

- i limiti assoluti di immissione riportati nella tabella 1 sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività temporanea;
- i criteri e le modalità di esecuzione delle misure in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi sono indicati nell'allegato B al D.M. 16/03/1998.

4) I titolari, gestori, organizzatori, committenti dei lavori delle attività temporanee sopra dette devono presentare al Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'attività, la richiesta di deroga secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 della L.R. 13/2001.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, sentita eventualmente l'A.R.P.A. di Mantova, stabilisce, con provvedimento autorizzativo, il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore e il limite orario, in relazione alle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

5) Nel caso particolare in cui vi siano cantieri la cui durata presunta sia superiore ai 30 (trenta) giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose deve essere presentata, dal legale rappresentante dell'impresa incaricata, al Comune competente almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

Il Comune entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda può chiedere che la stessa venga integrata con una relazione d'impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica; descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego, la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, sentita eventualmente l'A.R.P.A. di Mantova, stabilisce, con provvedimento autorizzativo, il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

6) La domanda di licenza per spettacoli ed intrattenimenti pubblici di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al comma 1 del presente articolo.

Mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblico esercizio ai sensi del T.U.L.P.S. e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/1995. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento.

Articolo 6 AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE

1) Le attività e/o manifestazioni di durata non superiore ad un giorno si intendono autorizzate in via generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle classi III, IV e V, se comunicate al Comune con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella 1 di cui all'art. 5.

2) Qualora dette attività o manifestazioni di durata giornaliera siano ripetute più di una volta all'anno ed assumano la forma periodica o ciclica nel tempo, sono parificate alle attività e manifestazioni temporanee di cui all'art. 5 e pertanto soggette all'autorizzazione preventiva del Comune.

3) Per le attività di cui alla lettera A) della tabella 1 dell'art. 5 (cantieri edili, stradali o assimilabili), che avranno luogo nelle zone di territorio comprese nelle classi I e II dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione ai sensi dello stesso art. 5.

4) Per le attività di cui alle lettere B), C), D) della tabella 1 dell'art. 5, non sono mai ammesse autorizzazioni in deroga.

5) Il Responsabile dell'Area Tecnica, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento dell'attività o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati e/o richiesti dall'interessato.

6) Il Responsabile dell'Area Tecnica, qualora si manifestino situazioni di particolare emergenza e/o di pericolo per l'incolumità pubblica, potrà consentire il superamento dei limiti massimi consentiti ed il protrarsi del medesimo anche in deroga agli orari del presente regolamento.

Articolo 7 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

MACCHINE DA GIARDINO

In tutte le zone del territorio è consentito utilizzare in deroga ai limiti acustici previsti, macchinari e/o utensili da giardino del tipo: decespugliatori, tosaerba, motoseghe, ecc., purché rispettino norme e limiti di legge in materia di potenza acustica ed il tempo del loro

impiego sia limitato a quattro ore al giorno non consecutive escluse le ore notturne.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa nazionale in materia. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

CANNONCINI PER USO AGRICOLO

L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 400 metri dalle abitazioni e con cadenza di sparo non inferiore a 5 minuti. È vietato in ogni caso durante il periodo notturno.

ALLARMI ANTIFURTO

I sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate in deroga.

AUTOLAVAGGI

- A) I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
- B) Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a metri 100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
- C) Le attività di cui al punto A) di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

ARENA SPETTACOLI

L'arena spettacoli costituisce l'unica area del territorio comunale preposta ad attività pubblica di intrattenimento, quale discoteca ed affini, considerato inoltre che tale attività si esercita solo nei mesi estivi (da metà maggio a metà settembre) ed in caso di bel tempo, si consente un particolare regime in deroga nelle ore notturne fino alle 3, con diminuzione dei decibel dalle 24 alle 3.

Articolo 8

REALIZZAZIONE, MODIFICA, POTENZIAMENTO DI OPERE ED ATTIVITÀ

Impatto acustico e Clima acustico

L'impatto acustico si può definire come l'effetto, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, causato dall'introduzione in un determinato contesto ambientale di una o più sorgenti rumorose. Il concetto di impatto acustico è strettamente connesso alle sorgenti di rumore; i recettori sensibili ne subiscono passivamente l'effetto.

Il clima acustico potrebbe essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'inquinamento acustico cui devono sottostare i recettori introdotti in un determinato contesto ambientale. Il concetto di clima acustico è strettamente connesso ai recettori sensibili in oggetto; le sorgenti di rumore cagionano l'effetto inquinante.

Per la realizzazione, modifica o potenziamento di alcune opere ed attività, è necessario presentare al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 e dall'art. 5 della L.R. 13/2001, apposita documentazione di previsione/valutazione d'impatto acustico o documentazione di previsione/valutazione di clima acustico.

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle suddette aree.

Requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come i minimi standard qualitativi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico di coloro che ne fruiscono.

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e dell'art. 7 della L.R. 13/2001, alcune tipologie di ambienti abitativi sono soggetti alla presentazione di idonea valutazione e dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Le documentazioni di impatto acustico, di clima acustico e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici devono essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995 o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente (L.R. 10/08/2001 n. 13, art. 5, comma 4) e devono essere redatte secondo le modalità ed i criteri fissati dalla D.G.R. 08/03/2002 n. 7/8313.

L'A.R.P.A. territorialmente competente fornirà al Comune il relativo parere tecnico sulla validità della documentazione in materia d'impatto acustico, clima acustico, requisiti passivi degli edifici.

Articolo 9

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ ESISTENTI

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 13/2001, le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B "valori limite di emissione" allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, dovranno presentare al Comune un piano di risanamento acustico

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il Piano di Risanamento Acustico, redatto a cura di un tecnico competente, dovrà prevedere fra le altre cose il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti per la classe di appartenenza.

Qualora siano riscontrati valori di attenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997, il Responsabile Area Tecnica potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga entro termini più restrittivi di quelli previsti al comma 1.

Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore devono rispettare i limiti fissati nel presente Regolamento entro il termine di sei mesi.

Articolo 10 **PIANI URBANISTICI ATTUATIVI**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3 relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico o la Documentazione Previsionale del Clima Acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della Documentazione d'Impatto Acustico o della Documentazione Previsionale

di Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal P.R.G. vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classi di riferimento;
- è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, a condizione che:
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
 - sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

Articolo 11 ORDINANZE

In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Responsabile dell'Area Tecnica può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può inoltre disporre, con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995:

- a) limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgono in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
- b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga;
- c) la sospensione parziale o totale di determinate attività causa di inquinamento acustico. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 12 DEFINIZIONI TECNICHE

Per quanto riguarda le definizioni tecniche si fa riferimento all'allegato A) del D.P.C.M. 01/03/1991, all'allegato A del D.M. 16/03/1998, ed all'art. 2 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Articolo 13 STRUMENTAZIONE

Per quanto riguarda la strumentazione e le modalità di misurazione dell'inquinamento acustico si fa riferimento al D.M. 16/03/1998.

Articolo 14 VIGILANZA E CONTROLLO

Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora previsti per le varie zone del territorio comunale, così come appaiono delimitate dalle planimetrie allegare al presente regolamento, è di competenza del Comune (art. 6, comma g ed art.

14, comma 2, Legge n. 447/1995) e della Provincia (art. 5, comma 1, lettera c, Legge 447/1995) le quali utilizzano, per i rilievi fonometrici, le strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente (art. 14, comma 1, Legge 447/1995).

Il controllo degli orari indicati nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale.

Articolo 15 SANZIONI

Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Le violazioni ai limiti previsti per le zone del territorio comunale e alle norme del presente Regolamento sono punibili con le sanzioni pecuniarie previste nella tabella B riportata qui di seguito.

Tabella B

RIFERIMENTO ARTICOLO REGOLAMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE (€) minima e massima
Art. 5, comma 2	Mancata richiesta di deroga attività temporanee	516,00 – 5.164,00
Art. 5, comma 4	Inizio attività temporanea senza autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica	516,00 – 5.164,00
Art. 6, comma 1	Mancato preavviso	25,00 – 154,00
Art. 6, comma 2, 3	Attività o manifestazioni periodiche non autorizzate	516,00 – 5.164,00
Art. 7	Particolari attività rumorose	25,00 – 154,00

In generale chiunque supera i valori limite di emissione e di immissione per quella determinata zona, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

Articolo 16 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obbiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.;

- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei piani attuativi del P.R.G. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 17
RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

In attesa dell'emanazione delle nuove norme e disposizioni regionali, come previste dall'art. 4 Legge 26/10/1995 n. 447, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991, alla Legge 26/10/1995 n. 447, al D.P.C.M. 18/09/1997, al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.C.M. 05/12/1997, al D.M. 16/03/1998 e al D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

Articolo 18
TERMINI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento congiuntamente alla classificazione acustica del territorio comunale entrerà in vigore il giorno stesso della sua avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.